COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI AZZANELLO – ANNUALITA' 2022.

(ai sensi del DPCM 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 04.11.2024, avente ad oggetto: "Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i. – Annualità 2022 - Approvazione schema di avviso e atto di indirizzo al Responsabile di Servizio", esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO

il contenuto del presente avviso per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, commerciali ed artigianali operanti nel Comune di Azzanello ai sensi del DPCM 24.09.2020.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente bando è finalizzato a garantire il sostegno alle piccole e micro imprese che svolgono attività economiche, commerciali e artigianali con unità operativa nel Comune di Azzanello, mediante la concessione di contributi a fondo perduto per le spese, di gestione e investimento, sostenute nell'anno 2022.

2. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013, e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - IMPORTO COMPLESSIVO

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a euro 13.261,00 a valere sulla quota dell'annualità (2022) del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al DPCM 24 settembre 2020, pubblicato sulla GURI n. 302 del 4 dicembre 2020.

2. L'importo sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto in base al numero delle istanze pervenute e all'ammontare delle spese ammissibili sostenute nell'anno 2022.

ARTICOLO 3 - CUMULO

1. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,previste a livello regionale e nazionale, per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata

dall'emergenza **sanitaria** da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente bando, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19* approvato con Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01), conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni oggetto del presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"[1] e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107e 108.

2. Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 e adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, possono accedere ai contributi **le piccole e micro imprese,** in qualsiasi forma giuridica, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005[2] che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche, commerciali e artigianali attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Azzanello ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale intendendo per nuove attività quelle attivate e in esercizio nell'anno di erogazione del contributo;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non siano sottoposte a procedure di liquidazione, non si trovino in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n°159);
- che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la

[1] Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo che una impresa unica può ottenere, nell'arco di tre anni, è di 200.000 euro (art. 3 del Regolamento 1407 del 2013,) e di 100.000,00 euro per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada (art. 5 del Regolamento 1407 del 2013,). Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di **tre esercizi finanziari** (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i dueprecedenti).

[2] Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; si definisce piccola impresa l'impresa che ha menodi 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale.

pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

N.B. Le aziende agricole possono richiedere il contributo esclusivamente se esercitano anche attività commerciale, e solo per le spese o investimenti specifici per l'attività commerciale.

2. Sono espressamente **ESCLUSE** dalla partecipazione al presente bando le seguenti categorie economico/produttive:

- Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare;
- Attività libero professionali (scientifiche, tecniche, commerciali, giuridiche, etc..);
- Le Società per Azioni;
- Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point;
- Imprese di pompe funebri;
- Attività con i seguenti codici Ateco:
  92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
  92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse.

3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.

4. In caso di impresa con sedi in più comuni, saranno ammesse a finanziamento solo le spese, di gestione e investimento, sostenute nell'anno 2022 per l'unità operativa presente nel Comune di Azzanello. E' onere del richiedente provare che le spese per le quali si chiede il finanziamento sono riferite alla unità operativa ubicata nel Comune di Azzanello.

ARTICOLO 6 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Le azioni di sostegno economico ammesse sono quelle indicate nella lettera a) e b), dell'articolo 4, comma 2, del DPCM 24 settembre 2020, di seguito indicate:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

2. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022, che rientrano nelle seguenti tipologie:

A. Spese di gestione:

- Acquisto di materiale per la protezione dei lavoratori e dei consumatori;
- Canoni annuali per l'utilizzo di software gestionali, siti web ecc.;
- Servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa;
- Utenze (luce, gas, acqua, etc…);

B. Spese di investimento:

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;

- Acquisto di macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate, per la gestione dell'attività;
- Acquisto di macchinari per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Veicoli destinati all'esercizio dell'attività di impresa;
- Acquisto di hardware e software gestionali e/o realizzazione siti web, e-commerce ecc.

NON SONO AMMESSE A FINANZIAMENTO:

- Spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (come la consulenza fiscale e contabile ordinaria ed i servizi regolari);
- Spese per personale dipendente e relativi contributi obbligatori;
- Spese sostenute a titolo di avviamento per le nuove imprese.
- Spese sostenute per il pagamento di tributi comunali anno 2022 e precedenti.

3. I giustificativi relativi alle spese sostenute (fatture, canoni di locazione, etc..) da allegare all'istanza dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio, bonifico bancario, assegno, fatture quietanzate ecc.), pena l'esclusione della relativa spesa.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione del contributo, redatta in carta semplice utilizzando il *facsimile* allegato al presente Avviso (Allegato "A") dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.11.2024.**

La domanda, indirizzata al **Comune di Azzanello, Via A. Valcarenghi n. 5,** deve riportare la seguente dicitura: **"DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ANNO 2022".**

2. Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Azzanello, non oltre le ore 12:00 del termine perentorio di scadenza sopra indicato;
- spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R). Le domande presentate con raccomandata A.R. si intendono accettate se pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune di Azzanello entro la data di scadenza del presente bando (**ore 12,00 del giorno 25.11.2024**). Si precisa, pertanto, che NON fa fede la data del timbro postale;
- spedizione mediante corriere. In tal caso la domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Azzanello entro il termine fissato dal bando. La data di consegna è stabilita e comprovata dal protocollo in ingresso apposto dall'ufficio ricevente;
- spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certifica (PEC) al seguente indirizzo: comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it, precisando nell'oggetto: "**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ANNO 2022"**. La domanda deve essere spedita con una delle seguenti modalità:

  a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;

  b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità. In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Azzanello (ricevuta di avvenuta consegna per il candidato).

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere:

- ✓ regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

- ✓ redatta in conformità all' Allegato "A";
- ✓ corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società.

3. Le dichiarazioni rese dagli istanti saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

4. Potrà essere presentata una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

5. Il Comune non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE E ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente alla scadenza del temine di presentazione delle domande, il R.U.P procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale delle istanze e di ammissibilità.

2. Sono irricevibili le domande:
- presentate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 6 del presente bando;
- prive della sottoscrizione del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società;
- prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società.

3. Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente bando.

4. Non è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali a corredo della domanda. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di integrazione, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

5. Al termine dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, verrà formato l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili che, approvato con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario, è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" per 15 (quindici) giorni consecutivi.

6. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei commi precedenti, ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

7. Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni nel termine di 10 (dieci) giorni. Sulle osservazioni si pronuncia il responsabile del servizio nei successivi 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 9 - MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Decorso il termine di cui al precedente articolo 8, co. 7, il R.U.P procede alla valutazione di merito e alla quantificazione del contributo per ciascuna Impresa ammessa a finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio
I. Importo dell' investimento sostenuto: da 1.000 a 5.000 Euro: punti 5 da 5.001 a 10.000 Euro: punti 10 oltre i 10.000 Euro: punti 30	Max 30 punti
II. Diminuzione del fatturato nell'anno 2022 rispetto all'anno 2019: fino al 20%: punti 10 oltre il 20%: punti 15	Max 15 punti
III. Sospensione dell'attività nell'anno 2022 a seguito di provvedimenti Statali o Regionali: fino a 3 mesi: punti 20 oltre 3 mesi: punti 30	Max 30 punti
IV. Importo spese di gestione sostenute nell'anno 2022: fino a 5.000 Euro: punti 10 da 5.001 a 10.000 Euro: punti 15 oltre 10.000 Euro: punti 25	Max 25 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100 PUNTI

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno finanziate in proporzione al punteggio conseguito. L'importo disponibile (€ 13.261,00) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da attribuire al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C).
€ 13.261,00/A= B
B*C= contributo concesso a ciascuna Impresa.

Il contributo concedibile non può superare l'ammontare delle spese sostenute da ciascuna impresa nell'anno 2022. Le eventuali economie saranno ripartite tra le altre imprese secondo il criterio sopra descritto e nel limite dell'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2022 da ciascuna di esse.

ARTICOLO 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai soggetti beneficiari del finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC o raccomandata A/R dell'importo del contributo concesso, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

3. Il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all'azienda, come aiuto in regime de minimis.

4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

5. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico bancario, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

6. L'erogazione del contributo rimane soggetto alla previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio ente previdenziale e/o assicurativo non si procederà alla erogazione del contributo.

7. il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio dell'intervento di cui al presente Avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 12;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- non richiedere altre agevolazioni per le stesse spese presentate a valere sul presente bando;
- mantenere la destinazione d'uso dei beni per tre anni dalla data di concessione del contributo.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

2. Ai sensi dell'art. 6 del DPCM 24.09.2020, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 13 - REVOCA

1. L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:

a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 giorni dalla richiesta;

b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;

c) qualora venga accertata una falsa dichiarazione in sede di domanda o di richiesta di integrazioni.

ARTICOLO 14 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 120 giorni dalla data di avvio fatta salva la necessità di prolungare tale termine in considerazione del numero e della complessità delle domande pervenute;

- gli atti del procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Azzanello – Servizio Finanziario.

2. Avvero le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario – Marengoni Lorena.
Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

- PEC: comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it
- mail: info@comune.azzanello.cr.it
- tel. 0374/66624

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
2. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore Finanziario.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Azzanello che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il presente Avviso, unitamente al Modulo di domanda (Allegato "A") è pubblicato sul sito istituzionale del Comune: https://www.comune.azzanello.cr.it/it

Azzanello, 05.11.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Lorena Marengoni